
IL TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE 1° - CONTOVERSIE DEL LAVORO

Il Giudice,

nel procedimento n. 1297/12

introdotto da:

Hussain Syed Sabir (Avv. G. Berti),

nei confronti di:

Comune di Padova (Avv. A. Montobbio, V. Tizzoni, M. Lotto, P. Bernardi, A.

Biococche, P. Munari)

ha emesso la seguente

ORDINANZA

rilevato che:

Il ricorrente è titolare di permesso di soggiorno di lunga durata, risiede a Padova ed è padre di tre figli, essendo l'unico membro della famiglia percettore di reddito. Egli ha chiesto al Comune di Padova la concessione dell'assegno per i nuclei familiari numerosi, previsto dall'art. 65 l. 448/98. Il Comune di Padova ha rigettato la richiesta, con la motivazione che il ricorrente non è cittadino dell'Unione Europea. Egli ricorre contro tale rigetto, invocando la tutela prevista dall'art. 44 d.lgs. 286/98, chiedendo che si ordini al Comune di Padova di cessare dalla condotta discriminatoria attuata e che lo si condanni a corrispondere l'assegno richiesto, ordinandosi anche la pubblicazione dell'ordinanza di accoglimento sulla stampa quotidiana locale.

1. 1. 1.

1. 1. 1.

1.

1. 1. 1.

1. 1. 1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

Il Comune di Padova si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

Sussiste innanzitutto la giurisdizione del giudice adito, come si ricava dal chiaro disposto del primo comma dell'art. 44 d.lgs. 286/98 (Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione... è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria...).

L'art. 65 l. 448/98 riconosce l'assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori ai nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti con tre o più figli con età inferiore ai 18 anni, quando sussistano determinate condizioni economiche.

L'art. 80 l. 388/00 ha esteso il beneficio ai nuclei familiari nei quali il richiedente è un cittadino comunitario.

L'art. 9 c. 12 lett c) d.lgs 286/98 stabilisce che il titolare di permesso di lungo soggiorno "usufruisce delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale... salvo che sia diversamente disposto".

Ad avviso dello scrivente quest'ultima clausola di riserva non può essere intesa nel senso che ogni norma che espressamente contempra i soli cittadini italiani o dell'Unione esclude per ciò stesso dal beneficio i cittadini extra comunitari titolari di permesso di lungo soggiorno.

Se così fosse, l'equiparazione che la legge stessa intende realizzare verrebbe vanificata; dovrebbe pertanto ritenersi che la clausola di riserva si riferisca a casi di espressa esclusione dei cittadini extra comunitari.

Ad ogni modo, la disparità di trattamento oggetto di giudizio costituisce certamente lesione del principio di non discriminazione, che è un principio generale di diritto dell'Unione, che trova specifica applicazione in molteplici



disposizioni anche del trattati dell'Unione (valga per tutti l'art. 18 TFUE "nel campo dei trattati e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità); nella materia in esame poi esso si sostanzia nella previsione dell'art. 11, c. 1°, dir. 2003/109/Ce ("il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda... d) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale").

Di modo che la natura discriminatoria dell'esclusione del ricorrente dal godimento dell'assegno richiesto si argomenta sia come portato dell'obbligo di interpretazione conforme delle norme nazionali alla luce della normativa dell'Unione, sia come diretta applicazione nell'ordinamento interno del principio generale di diritto dell'Unione di non discriminazione, sia come applicazione diretta della disposizione dell'art. 11, c. 1°, dir. 2003/109/Ce, disposizione specifica, perché idonea a determinare il diritto riconosciuto ai soggetti da essa considerati, e pertanto dotata di immediata efficacia verticale.

Va pertanto ordinato al Comune di Padova di cessare dal comportamento discriminatorio tenuto, procedendo a valutare la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno, in condizione di parità con i cittadini italiani e dell'Unione.

Si ritiene che, allo stato, non sussistano motivi che impongano la pubblicazione del provvedimento.

Sono dovute le spese di causa.

p.q.m.



ordina al Comune di Padova di cessare dal comportamento discriminatorio adottato nei confronti di Syed Sabir Hussain e di valutare la sua domanda di riconoscimento dell'assegno previsto dall'art. 65 l. 448/98 con gli stessi criteri adottati per le corrispondenti richieste di cittadini italiani e dell'Unione;

condanna il Comune di Padova a rifondere le spese di causa, che liquida in € 2100,00 di competenze e onorari, oltre spese generali, cp e iva.

In Padova, li 26.07.12.

Il Giudice

Dott. Mauro Dallacasa



Depositato in Cancelleria
Padova, 27/7/12
Il Cancelliere



